


REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PIANENGO

PROVINCIA DI CREMONA



**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA**

Articolo 1

Il servizio di refezione scolastica nella fascia di istruzione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo la frequenza scolastica degli alunni, l'innovazione educativa e didattica.

Inoltre il servizio di refezione scolastica è rivolto, oltre che alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, agli asili nido presenti sul territorio comunale (di natura privata con convenzione sottoscritta con il Comune).

Il servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è effettuato nei giorni prescritti dal calendario didattico, mentre per i restanti utenti è rimesso alle determinazioni della Giunta Comunale, che provvederà a stilare il relativo calendario.

Articolo 2

Il servizio di refezione scolastica è finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e convinzioni religiose.

La refezione scolastica è un servizio a domanda individuale i cui fruitori sono:

- gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, per i quali il servizio, per quanto importante ai fini della socializzazione dei bambini, non è di carattere obbligatorio, e viene erogato dietro richiesta scritta delle famiglie interessate, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- gli alunni frequentanti la scuola primaria, per i quali il servizio va inteso come supporto importante, ma non indispensabile dell'attività didattica; tale servizio non ha quindi carattere obbligatorio e viene erogato prima di tutto ai figli appartenenti a famiglie, nelle quali entrambi i genitori lavorano, poi ai figli appartenenti a famiglie nelle quali un solo genitore lavora e poi infine ai figli appartenenti a famiglie nelle quali nessun genitore lavora; casi particolari verranno comunque valutati dall'Amministrazione Comunale, dietro richiesta scritta degli interessati;
- asili nido privati, che abbiano sottoscritto la convenzione con il Comune.

Il servizio di refezione scolastica è esteso anche ad alunni non residenti nel territorio del Comune di Pianengo e frequentanti le scuole site nel Comune, a fronte del pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale per i non residenti.

Articolo 3

L'iscrizione al servizio di refezione scolastica della scuola primaria avviene a seguito di richiesta scritta su apposito modulo sottoscritto e presentato all'ufficio servizi scolastici del Comune entro il 30 aprile di ogni anno. L'iscrizione al servizio di refezione scolastica si intende valida per tutto l'anno scolastico. Con la sottoscrizione del modulo il richiedente si impegna a rispettare il regolamento del servizio di refezione scolastica e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio stesso.

Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte secondo le priorità. Il modulo d'iscrizione al servizio di refezione scolastica potrà essere richiesto all'ufficio servizi scolastici del Comune, oppure scaricato direttamente dal sito internet all'indirizzo www.comune.pianengo.cr.it

L'iscrizione al servizio di refezione scolastica della scuola primaria ad anno scolastico avviato (ad esempio per cambio di residenza), verrà evasa entro un periodo quantificabile in massimo 7 giorni dalla data di presentazione della domanda all'ufficio servizi scolastici del Comune; casi particolari verranno comunque valutati dall'Amministrazione Comunale dietro richiesta degli interessati.

Il servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia è anch'esso non obbligatorio, viene erogato dietro richiesta scritta presentata dalle famiglie, come avviene per la scuola primaria.

L'iscrizione al servizio di refezione scolastica della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, non verrà accettato nel caso in cui il richiedente non fosse in regola con il pagamento delle rette degli anni precedenti.

Articolo 4

La rinuncia al servizio di refezione scolastica o qualsiasi variazione, devono essere tempestivamente comunicati e debitamente motivati per iscritto all'Ufficio servizi scolastici del Comune.

La rinuncia, una volta presentata, è valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio di refezione scolastica può essere ripresentata soltanto l'anno successivo; casi particolari verranno comunque valutati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Il Comune assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti a mezzo comunicazione scritta circa le modalità di prestazione del servizio, con particolare riferimento a:

- a) modalità di erogazione del servizio ed eventuali variazioni.
- b) modalità di pagamento ed eventuali variazioni.

Articolo 6

In caso di violazioni delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione dei competenti organi scolastici, il Comune, in accordo con questi ultimi informa la famiglia, affinché possano essere chiesti i rimborsi dei danni arrecati e/o possano essere adottati i richiami in caso di disagi e/o pericoli.

Qualora gli atteggiamenti o le azioni comportanti danni, pericoli o disagi abbiano a ripetersi, saranno assunti i necessari provvedimenti per la revoca dell'iscrizione dal servizio di refezione scolastica e, in caso di danni, verrà anche inoltrata la richiesta di rimborso alla famiglia.

Articolo 7

Il Comune in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, fissa la contribuzione a carico degli utenti, mediante atto della Giunta Comunale, con successiva conferma da parte del Consiglio Comunale.

La contribuzione a carico degli utenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è costituita da un'unica quota che dovrà essere corrisposta mediante l'acquisto dei blocchetti buoni pasto.

L'alunno dovrà presentare all'insegnante, all'inizio della lezione nei giorni di rientro, il buono pasto; una volta raccolti tutti i buoni pasto, il personale ausiliario in servizio preso ogni scuola comunicherà, entro le ore 9,30 di ogni giorno alla ditta appaltatrice, il numero dei partecipanti.

La mancata consegna all'insegnante del buono pasto per 3 giorni consecutivi, comporterà la decadenza del diritto di fruizione del servizio.

Qualora un alunno si assenti da scuola dopo aver prenotato un pasto avrà comunque diritto ad utilizzare la stessa prenotazione per il primo pasto successivo.

I buoni pasto sono divisi come segue:

- a) alunni residenti e non residenti ma in affido presso famiglie residenti nel Comune e frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria;
- b) alunni non residenti frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria;

Per il pagamento non corrisposto, per il quale sia stato sollecitato l'utente all'estinzione entro la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio e si dovrà procedere invece al recupero forzato con iscrizione nei ruoli coattivi. Nel caso in cui l'Ente debba erogare un qualsiasi contributo a favore dell'utente inadempiente, il Comune può trattenere da tale contributo la quota necessaria per il pagamento del debito a suo carico.

Articolo 8

Le riduzioni e/o le esenzioni-relative all'importo del buono pasto saranno applicate ai richiedenti di nuclei familiari i cui componenti (genitori e figli) siano tutti residenti nel Comune di Pianengo.

Le relative determinazioni saranno prese dalla Giunta Comunale, avvalendosi degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), attraverso il metodo dell'ISEE LINEARE.

Nel caso di genitori legalmente separati o divorziati verrà presa in considerazione l'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare del genitore affidatario con il quale i figli convivono.

Articolo 9

Le famiglie che intendono avvalersi della riduzione o dell'esenzione del pagamento del buono pasto di cui all'articolo 8 dovranno presentare domanda per esenzione o riduzione su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, congiuntamente a quella di iscrizione al servizio di refezione scolastica, entro il 30 aprile di ogni anno, allegando la dichiarazione sostitutiva e l'attestazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, relativa all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Qualora non venga presentata la documentazione di cui sopra l'utente è tenuto al pagamento del buono pasto e/o della quota unica per intero.

Articolo 10

Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall'istante anche tramite la collaborazione con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza al fine di valutare la veridicità delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n°109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11

Le domande pervenute in merito alle richieste di riduzione e/o esenzione del pagamento del buono pasto e/o della quota unica saranno valutate dal Responsabile del Procedimento.

Quest'ultimo rassegna l'istruttoria alla Giunta Comunale, che assumerà le determinazioni con l'approvazione dell'elenco degli aventi diritto.

La riduzione e/o l'esenzione dal pagamento delle quote anzidette hanno valenza per l'intero anno scolastico.

Articolo 12

I menù e le tabelle dietetiche saranno formulate in collaborazione con il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

Gli utenti sono tenuti a conformarsi al menù dietetico giornaliero stabilito.

Per motivi di salute sono previste “diete speciali”, definite sulla base di specifiche esigenze personali, subordinatamente alla presentazione di richiesta scritta con allegata certificazione medica, da consegnare all’ufficio servizi scolastici del Comune, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Per motivi di religione sono previste “diete speciali” per i bambini che non possono consumare determinati alimenti. La richiesta di usufruire di una dieta speciale deve essere corredata da una dichiarazione dell’esercente la patria potestà e consegnata all’ufficio servizi scolastici del Comune, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore dall’anno scolastico 2012/2013 e sarà vigente sino a nuovo e diverso provvedimento di natura regolamentare.

Articolo 14

Casi particolari non contemplati nel presente regolamento, verranno valutati dall’Amministrazione Comunale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.